

Allegato "A" all'atto numero 32607 di repertorio

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- ARTICOLO 1° -

Tra i Collegi : - - - - -

a) Infermiere Professionali, Assistenti Sanitarie e
Vigilatrici d'Infanzia *delle Regioni delle Valle
d' Aosta*

b) Ostetriche *delle Regioni delle Valle d' Aosta*

c) Periti Industriali *delle Regioni delle Valle
d' Aosta*

è costituita la Associazione degli Ordini e dei Col-
legi Professionali denominata "Associazione Regiona-
le Albi Professionali". - - - - -

- ARTICOLO 2° -

L'Associazione è apolitica e apartitica. - - - - -

- ARTICOLO 3° -

La sede dell'Associazione è in Aosta, Via Boson n. 6.

- ARTICOLO 4° -

La durata dell'Associazione è fissata al 31 Dicembre
2050. - - - - -

O G G E T T O

- ARTICOLO 5° -

Scopo dell'Associazione è quello di provvedere al funzionamento in comune degli Uffici e dei Servizi dei singoli ordini e collegi professionali associati. -

Altresi, l'Associazione potrà : - - - - -

- svolgere servizi assistenziali comuni ; - - - - -
- assumere iniziative scientifiche, culturali, e ricreative, che siano di interesse comune e che valorizzino le categorie professionali associate ; - -
- indire riunioni periodiche tra i professionisti ;
- favorire pubblicazioni tecnico-professionali ; - -
- organizzare conferenze, convegni, e mostre ; - - -
- costituire una biblioteca. - - - - -

L'Associazione, inoltre, ha lo scopo di amministrare il patrimonio che gradualmente si costituirà. - - -

- ARTICOLO 6° -


L'Associazione potrà designare propri rappresentanti con delega a partecipare, in nome e nell'interesse di essa stessa, ad Enti Pubblici e Comitati. - - - - -

- ARTICOLO 7° -

E' espressamente esclusa qualsiasi attività lucrativa, di natura commerciale ed in genere imprenditoriale. - - - - -

- ARTICOLO 8° -

In relazione ed in stretta connessione con tali descritte attività, l'Associazione potrà : acquistare



ovvero assumere in locazione, anche finanziaria, o sublocazione gli immobili necessari per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e della relativa organizzazione, nonché ogni occorrente bene mobile (ivi compresi beni di arredamento, macchine ed attrezzature d'ufficio ed automezzi) ; aprire ed estinguere conti correnti e conti di deposito presso qualsiasi Istituto Bancario pubblico o privato, presso la Cassa Depositi e Prestiti e presso l'Amministrazione Postale, stipulare e risolvere contratti di locazione di cassette di sicurezza, assumere e licenziare dipendenti, stipulare contratti con consulenti esterni e compiere qualsiasi altra operazione economica, lecita e consentita, che sia funzionalmente connessa agli scopi predetti, in tutte le loro manifestazioni. - -

L'Associazione, fatta sola eccezione per gli investimenti determinati dalla necessità di soddisfare oneri propri dell'Associazione, non potrà investire proprie eventuali disponibilità finanziarie in beni che non siano pertinenti all'attività prevista dallo Statuto presente, in titoli pubblici o privati, in azioni o quote di partecipazioni di società esercenti attività commerciale o imprenditoriale in genere, ovvero in mutui, ovvero in conti bancari vincolati per una durata superiore a dodici mesi. - - - - -

ASSOCIATI - LORO AMMISSIONE

- ARTICOLO 9° -

Sono associati i Collegi fondatori citati sub 1). Potranno essere ammessi a partecipare all'Associazione anche altri Collegi o Ordini. - - - - -

- ARTICOLO 10° -

Spetta al Consiglio di Amministrazione il vaglio delle pratiche di ammissione all'Associazione. - - - - -

Esso stabilirà anche le condizioni per essere ammessi all'Associazione. - - - - -

L'operato in tal senso del Consiglio di Amministrazione sarà soggetto all'Assemblea degli Associati. - - - - -

L'appartenenza del Collegio o dell'Ordine alla Associazione dovrà essere portata a conoscenza degli Enti o della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui vengano a sorgere rapporti. - - - - -

- ARTICOLO 11° -

Ogni Associato potrà recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, purchè invii preavviso scritto almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio. - - - - -



Gli Associati fondatori, si fanno reciproco impegno di non recedere dalla associazione prima di un

dalla data di costituzione. In caso di recesso il patrimonio dell'Associazione resterà consolidato in capo agli Associati superstiti. - - - - -

firmare

Riti

Pr



L'ORGANO AMMINISTRATIVO

- ARTICOLO 12° -

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea con cadenza triennale. Il Consiglio di Amministrazione eleggerà nel proprio seno un Presidente e un VicePresidente.

A quest'ultimo sarà affidato anche il compito di tesoriere. Di volta in volta, nel corso delle riunioni, sarà designato un segretario. - - - - -

La firma legale e la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza od impedimento al VicePresidente, con facoltà di compiere ogni opportuno atto di amministrazione ordinaria. - - - - -

- ARTICOLO 13° -

La revoca dei rispettivi Ordini e Collegi associati sarà causa di immediata decadenza del membro nominato a comporre il Consiglio di Amministrazione. - - -

- ARTICOLO 14° -

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di attuare gli scopi dell'Associazione. - - - - -

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola due volte all'anno per la redazione del conto preventivo e del conto consuntivo dell'Associazione, non

che tutte le altre volte che il Presidente, o in sua
vece il Vice Presidente, lo ritenga necessario e an-
che quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei
Consiglieri in carica, con domanda scritta rivolta
al Presidente, specificandone il motivo. - - - - -

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide
se risulta presente la metà più o meno dei Consiglieri
in carica. - - - - -


- ARTICOLO 15° -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappre-
senta l'Associazione, cura l'esecuzione delle deli-
berazioni del Consiglio. - - - - -

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal
Vice Presidente. - - - - -

Il Presidente è responsabile del regolare andamento
dell'Associazione. Sono ad esso affidati la custodia
e la regolare amministrazione del fondo, l'archivio,
i verbali delle adunanze del Consiglio, i registri delle
relative deliberazioni. Egli provvede alla riscossio-
ne delle entrate e alla emissione dei mandati di pa-
gamento entro i limiti degli stanziamenti del bilancio.

Le spese non contenute nel bilancio preventivo, alle
quali non si possa fare fronte con il fondo delle spe-
se impreviste, devono essere autorizzate con espres-
sa deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e



sottoposte alla ratifica della Assemblea. - - - - -

- ARTICOLO 16° -

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di membri non inferiore a tre nè superiore a cinque. - - - - -

- ARTICOLO 17° -

Le deliberazioni del Consiglio sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevarrà quello del Presidente. - - - - -

Tutte le deliberazioni del Consiglio sono messe a verbale e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

- ARTICOLO 18° -

A cura del Consiglio di Amministrazione saranno tenute tutte le necessarie scritture di contabilità, con scrupolo di compilazione e conservazione. - - - - -

Al termine di ciascun anno, ed entro il 31 Marzo, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla redazione dei conti preventivo e consuntivo di gestione.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- ARTICOLO 19° -

Le Assemblee Ordinarie e straordinarie, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci. -

Esse sono convocate a mezzo lettera raccomandata; e saranno valide quando sia presente la maggioranza dei Collegi e degli Ordini Associati. - - - - -

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. - - - - -

L'Assemblea nomina un Segretario, scelto tra i presenti. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura dello anno. - - - - -

- ARTICOLO 20° -

Le Assemblee ordinarie deliberano validamente con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino più della metà degli associati stessi. Le Assemblee straordinarie deliberano validamente con il voto favorevole di tutti gli Associati. - - - - -

Le deliberazioni saranno adottate sempre con voto palese. - - - - -

Il verbale della assemblea straordinaria verrà redatto da un Notaio. - - - - -


IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

- ARTICOLO 21° -

Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito con:

- a) le quote annuali versate dagli iscritti agli ordini ed ai collegi associati ; - - - - -
- b) sussidi ed introiti occasionali ; - - - - -
- c) donazioni, lasciti e varie similari. - - - - -

- ARTICOLO 22° -



Il patrimonio sarà costituito da tutti i beni immobili ed mobili che saranno necessari per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. - - - - -

- ARTICOLO 23° -

Costituiranno proventi dell'Associazione tutte le somme percepite per lo svolgimento delle attività previste. - - - - -

Costituiranno per contro spese dell'Associazione le spese per la locazione, anche finanziaria, degli immobili in cui viene esercitata la attività professionale, le spese per l'affitto o l'acquisto di ogni eventuale bene mobile, macchine ed attrezzatura d'ufficio, automezzi, con tutti i relativi oneri accessori; le spese dei servizi (luce, acqua, telefono, riscaldamento e simili) ; le spese per acquisto di pubblicazioni, stampati e generi di cancelleria ; gli ammortamenti fiscalmente ammesse in relazione ad acquisti di beni strumentali; le spese, i contributi, le indennità e gli oneri accessori per il personale dipendente; le spese di assicurazione contro incendio, furti, rischi vari; le eventuali imposte e le tasse facenti direttamente carico all'Associazione ed ogni eventuale soprattassa, multa o pena pecuniaria, l'eventuale accantonamento per imposte ancora da pagare ; le spese relative al funzionamento delle attività della

Associazione. - - - - -

NORME GENERALI

- ARTICOLO 24° -

Ogni controversia, eventualmente insorgente tra gli Associati, ovvero tra un associato e l'associazione, anche relativa all'interpretazione ed esecuzione dei rapporti derivanti da questo atto (e/o da eventuali atti integrativi o modificativi), sarà deferita al giudice di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati : uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo per cooptazione dei primi due arbitri già designati. - - - - -


Il Presidente protempore dell'Ordine degli Avvocati di Aosta, - su istanza del più diligente - nominerà lo arbitro cui una delle parti contendenti, ovvero degli arbitri già designati non provveda tempestivamente.

Il Collegio arbitrale giudicherà a maggioranza di voto, inappellabilmente e senza formalità di procedura, con lodo da emettere entro sessanta giorni dalla nomina del terzo arbitro. - - - - -

- ARTICOLO 25° -

Ogni eventuale modificazione od integrazione di questo atto dovrà constare in forma scritta e risultare approvata da tutti gli Associati. - - - - -

- ARTICOLO 26° -



Le spese di questo atto, inerenti e conseguenti sono convenute a carico dell'associazione. - - - - -

- ARTICOLO 27° -


I locali dell'Associazione saranno adibiti a sede dei singoli Ordini e Collegi e della Associazione. Il locale adibito alle adunanze sarà utilizzato dai singoli Ordini e Collegi che preavviseranno la Segretaria almeno 48 ore prima della adunanza che si intende tenere. - - - - -

Nei locali dell'Associazione potranno accadere tutti gli iscritti agli Ordini e Collegi per il tempo necessario al disbrigo delle loro pratiche e per la consultazione e lettura di materiale bibliografico di cui sarà dotata l'Associazione. - - - - -

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire altre regole di comportamento per il buon uso dei locali e dei servizi comuni. - - - - -


- ARTICOLO 28° -

Allo scadere dell'Associazione, il Consiglio di Amministrazione, trasformato di diritto in Collegio di Liquidazione, provvederà alla liquidazione del patrimonio sociale e alla ripartizione della attività netta in parti uguali tra gli Ordini e Collegi associati.


Rita - GRINOD

Pellinier Julie

[Handwritten signature]



EA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI N. 19
FOGLI, E' CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A
NORMA DI LEGGE.

SI RILASCIA PER USO Ufficio IVA
Châtillon, li -1 SET. 1986

